

N. 01116/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 02193/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2013, proposto da:  
Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl, Bis Srl, rappresentate e difese  
dall'avv. Maria Cristina Mele, con domicilio eletto presso Giancarlo  
Caiaffa in Lecce, via B Ravenna, 2;

*contro*

Autorita' Portuale di Brindisi, rappresentata e difesa per legge  
dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via  
F.Rubichi, 23;

*nei confronti di*

Secom Srl, D'Oriano Maria Edelma Srl, rappresentate e difese dagli  
avv. Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio  
eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria,  
9;

*per l'annullamento*

del provvedimento di aggiudicazione definitivo della gara n. 6/2013 CIG 510542958A, relativa alla concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Brindisi per la durata di un anno all'A.T.I. Secom srl/D'Oriano M. Edelma srl/W.C.S. srl, contenuto nel decreto Presidenziale n. 155 del 31.10.2013, nonché dei relativi verbali di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, ivi compreso quello sul controllo del possesso dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 del 28.10.2013 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, conosciuti a seguito di accesso agli atti del 6.11.2013, con relativa consegna di copie in data 12.11.2013, nonché ancora, l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi n. 20/2013 dell'11.11.2013 concernente le tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, dalle imbarcazioni da diporto e dai pescherecci, il relativo contratto stipulato fra l'Ente e l'A.T.I. aggiudicataria e la irrituale relazione dell'Ufficio Gare del 7.11.2013 inviata con prot. n. 0009323 del 19.11.2013;

per l'accertamento e la declaratoria

della decadenza e/o dell'esclusione dell'A.T.I. Secom srl/D'Oriano M. Edelma srl/W.C.S. srl dalla stessa gara con conseguente declaratoria dell'aggiudicazione in capo alla costituenda A.T.I. Giuseppe Vetrugno Ambiente srl/B.I.S. srl;

per la condanna dell'Autorità Portuale di Brindisi al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Brindisi e di Secom Srl e di D'Oriano Maria Edelma Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori Alessandro Caiulo, in sostituzione di Maria Cristina Mele, Grazia Matteo, Saverio Sticchi Damiani, anche in sostituzione di Ernesto Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato le ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali l'Autorità Portuale di Brindisi, a seguito di gara, ha aggiudicato il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Brindisi all'A.T.I. Secom srl/D'Oriano M.Edelma srl/W.C.S. srl, mentre la stessa, ad avviso delle ricorrenti, avrebbe dovuto essere esclusa.

La Vetrugno Ambiente srl e la Bis srl nel ricorso introduttivo hanno allegato in fatto:

- di essere riunite in Associazione Temporanea di Imprese (Giuseppe Vetrugno Ambiente srl mandataria e BIS srl mandante) e di avere svolto già dalla fine del 2010 il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi in forza dell'Atto di Concessione n°151/2011, del Decreto Commissariale n'17 del 28 agosto 2012 e del Decreto Presidenziale n°77 del 14 maggio 2013;
- che con avviso del 6 maggio 2013 l'Autorità Portuale di Brindisi ha indetto, quale stazione appaltante, una nuova gara per la concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Brindisi;

- che nei termini stabiliti dal bando di gara hanno presentato istanza di ammissione alla gara: la costituenda A.T.I. Vetrugno/BIS, la costituenda A.T.I. Secom/D'Oriano M.B./W.C.S. e la So.Tr.Eco srl;
- che a seguito dell'apertura delle buste inviate dai tre partecipanti, la So.Tr.Eco e la costituenda A.T.I. Secom/D'Oriano/W.C.S. sono state ammesse con riserva in quanto la documentazione non appariva completa ed esaustiva, mentre la costituenda A.T.I. Vetrugno/B.I.S. è stata ammessa senza riserve; sono state inoltre verbalizzate alcune eccezioni mosse da quest'ultima nei confronti della costituenda A.T.I. Secom/D'Oriano/W.C.S (irregolarità dell'elenco mezzi presentati in quanto non redatto nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000; incompletezza dell'elenco mezzi presentato, con particolare riferimento alla motobarca, per la quale non era stato indicato il titolo in forza del quale l'ATI aggiudicataria ne aveva la disponibilità; insufficienza della cauzione provvisoria presentata dall'A.T.I. concorrente, stante l'inoperatività del beneficio della riduzione del 50% previsto dal comma 7 dell'art.75 del d.lgs 163/2006, atteso che la certificazione ISO ad essa rilasciata non risultava riferita alle specifiche attività oggetto della gara; assenza del documento di identità del dott Donato Pezzuto, amministratore della D'Oriano Maria Edelma, allegato a ciascuna delle dichiarazioni contenute nella busta A);
- che l'Ufficio Gare dell'Autorità Portuale, nella seduta riservata del 1.7.2013 ha vagliato detti rilievi, ritenendoli infondati ad eccezione di quello relativo alla motobarca, in relazione al quale l'Autorità Portuale, con nota 5963 del 02/07/2013, ha richiesto alla costituenda A.T.I. Secom/D'Oriano/W.C.S, di completare la documentazione amministrativa, incombente al quale quest'ultima ha provveduto

rilasciando dichiarazione ex D.PR. 445/2000, con la quale ha attestato di avere la disponibilità della imbarcazione Eco Ship BR 3725 di proprietà della Tecnimare S.r.l., in forza della concessione n. 1/2012, rilasciata dalla Capitaneria di Porto ed abilitante la D'Oriano Maria Edelma srl all'attività di trasporto persone sino alla data del 18/07/2013, termine prorogato mediante rinnovo del contratto di affitto di azienda per un periodo di 3 anni a partire dal 01/05/2013;

- che l'Ufficio Gare dell'Autorità Portuale, ritenuta congrua l'integrazione documentale, ha ammesso la Secom/D'Oriano/W.C.S. alla procedura di gara, ha escluso invece la So.Tr.Eco per mancanza dei requisiti di capacità tecnica e, aperte le buste, ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria in favore della Secom/D'Oriano/W.C.S. anziché della Vetrugno/Bis srl, per avere la prima offerto un maggior ribasso;

- che l'Autorità Portuale ha quindi controllato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2012 e, pur riscontrando l'assenza della dichiarazione da parte dall'Amministratore Unico della mandante D'Oriano Maria Edelma srl riguardo le pendenze nei confronti del Fisco, ha aggiudicato in via definitiva il servizio all'ATI Secom/D'Oriano/W.C.S., sul presupposto che la verifica ai sensi dell'art. 38 non poteva interessare la società D'Orlano Maria Edelma in quanto la stessa, nell'ambito del procedimento penale n°10797/97, era stata sottoposta dapprima a sequestro e poi confisca penale, con conseguente venir meno dell'obbligo di effettuare le verifiche previste dalla citata norma, ex art. 38 comma 1bis del d. lgs. 163/2006 (*"le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle Aziende o Società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexles*

*del decreto legge 8.6.1992 n°306, convertito con modificazione dalla legge 7.8.1992 n°356, o dalla legge 31.5.1965 n°575 ed affidate ad un custode od amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario").*

Le ricorrenti, stanti i fatti appena esposti, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, sulla base del seguente motivo:

*“Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme che disciplinano le procedure di affidamento di appalti e di cui al codice degli appalti (d. lgs. n°163/2006), nonché di quanto previsto e disciplinato dallo stesso bando di gara (lex specialis); violazione e falsa applicazione delle norme civilistiche relative alla forma contrattuale con esplicito riferimento a quanto previsto dagli artt.2555 e ss. del codice civile, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r. n° 445/2000; eccesso ed abuso di potere da parte della commissione di gara composta dal r.u.p. dott. Tanzarella e dal responsabile dell'ufficio gare dell'autorità portuale dott.ssa Laura Cimaglia; carenza dei presupposti, diletto di istruttoria, erronei e/o falsi presupposti; travisamento o nascondimento dei fatti, carenza insufficienza e contraddittorietà delle motivazioni, irragionevolezza, favoritismo, illiceità ed altri motivi”.*

In particolare le ricorrenti hanno eccepito l'illegittima ammissione alla gara ed aggiudicazione dell'appalto alla Secom/D'Oriano/W.C.S., per le seguenti ragioni:

- 1) irregolarità dell'elenco dei mezzi a sua disposizione, in quanto presentato dalla Secom/D'Oriano/W.C.S. in forma diversa da quelle previste dal DPR 445/2000;
- 2) incompletezza dell'elenco citato, in particolare con riferimento alla motobarca in esso menzionata, non avendo l'ATI aggiudicataria precisato per tale mezzo il titolo in forza del quale la stessa ne aveva l'effettiva disponibilità;

3) insufficienza della cauzione prestata da Secom/D'Oriano/W.C.S, in quanto ridotta del 50% in difetto del relativo presupposto (riferibilità della certificazione ISO della Secom/D'Oriano/W.C.S allo specifico oggetto di gara);

4) mancata allegazione da parte del legale rappresentante della D'Oriano Adelma (Pezzuto) di una fotocopia del documento di identità per ogni autocertificazione prodotta;

5) insussistenza del requisito generale di cui all'art. 38 codice dei contratti pubblici (mancanza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate), avendo la Secom/D'Oriano/W.C.S a proprio carico diverse pendenze fiscali.

Con memorie tempestivamente depositate la Secom/D'Oriano/W.C.S e l'Autorità Portuale si sono costituite in giudizio contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.

Sulla base delle difese assunte dalle parti e degli atti prodotti in giudizio il ricorso va respinto.

Invero, con riguardo alla censura sub 1) (irregolarità dell'elenco dei mezzi presentato dalla Secom/D'Oriano/W.C.S in forma diversa da quelle previste dal DPR 445/2000), non può che condividersi quanto affermato sul punto dall'Autorità Portuale di Brindisi nel verbale di gara n. 2 (doc. 4 ricorrente) e cioè che l'elenco dei mezzi e delle attrezzature deve ritenersi correttamente prodotto dall'ATI aggiudicataria, essendo stato allegato all'istanza di ammissione redatta secondo le forme di cui al DPR 445/2000, conformemente a quanto stabilito nel bando di gara (nell'art. 8.2 lett. c) viene stabilito il mero obbligo per la concorrente di presentare tale elenco in allegato alla

domanda di ammissione, ma non si specifica la forma che deve rivestire).

In ogni caso, la mera irregolarità di forma dell'elenco mezzi allegato all'istanza di ammissione, quest'ultima pacificamente regolarmente redatta ex DPR 445/2000, non potrebbe comunque comportare di per sé l'esclusione della Secom/D'Oriano/W.C.S, in assenza di espressa previsione in tal senso da parte della lex specialis, stante il principio della tassatività delle cause di esclusione, sancito nell'art. 46 del codice dei contratti pubblici, così come modificato dall'art. 4, co. 2, lett. d), nn. 1 e 2, d.l. n. 70 del 2011, che ha aggiunto nella rubrica dell'art. 46 citato, l'inciso "*Tassatività delle cause di esclusione*" ed ha inserito nel corpo di tale disposizione il comma 1-bis ("*la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle*").

Sul punto, peraltro, si è espressa recentemente anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 9 del 2014) affermando: "*la disposizione sancita dal comma 1-bis è chiaramente ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare e del divieto di aggravio del procedimento e mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali*".



Ne consegue l'infondatezza della doglianza.

Quanto alla censura sub 2) (incompletezza dell'elenco citato, in particolare con riferimento alla motobarca in esso menzionata, non essendo per essa stato precisato il titolo in forza del quale la Secom/D'Oriano/W.C.S ne aveva l'effettiva disponibilità) va, invece, osservato che la stazione appaltante, recependo il rilievo sollevato dal legale rappresentante della ricorrente sig. Giurgola in sede di apertura in seduta pubblica delle offerte, avendo effettivamente riscontrato che con riferimento alla motobarca l'ATI poi risultata aggiudicataria non aveva specificato a quale titolo essa aveva la disponibilità di tale mezzo, ha attivato il potere di soccorso ex art. 46 comma 1° d. lgs. 163/2006 (*“nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”*), condotta certamente corretta, considerato che il bando di gara non prevedeva quale conseguenza della eventuale incompletezza dell'allegato mezzi l'esclusione della concorrente, con conseguente piena applicazione del dovere di “soccorso istruttorio” della stazione appaltante, come recentemente affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato già citata (9/2014): il soccorso istruttorio *“si risolve, giusta il tenore letterale della norma e la sua ratio essendi, non in una facoltà, ma in un doveroso ordinario modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione”, “rappresenta una applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 che impone all'amministrazione di squarciare il velo della mera forma per assodare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara” e “ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti,*

*purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento”.*

Nel caso in esame, quindi, la stazione appaltante ha correttamente operato attivando il proprio dovere di soccorso con riguardo alla motobarca menzionata dalla Secom nel proprio elenco mezzi, atteso che la disponibilità di tale bene in capo all'aggiudicataria era un requisito che la stessa aveva dichiarato sin dalla presentazione dell'istanza di ammissione, con conseguente necessità per la stazione appaltante solo di chiarire il titolo posto alla base di tale disponibilità, dato certamente acquisibile ex post mediante istanza di chiarimenti formulata alla Secom. Quest'ultima, infatti, rispondendo alla richiesta di chiarimenti, ha allegato il titolo in base al quale disponeva dei mezzi indicati nell'elenco, precisando e documentando con riguardo alla motobarca (vedi verbale di gara n. 4, doc. 4 ricorrente): che tale bene era nella sua disponibilità in forza del contratto di affitto d'azienda sottoscritto con la Tecnimare srl proprietaria del mezzo in data 12.7.2005 e dell'autorizzazione del Tribunale di Brindisi del 08.04.2013 al rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni a decorrere dal 01.05.2015 e quindi per tutta la durata dell'appalto, alla quale ha fatto seguito l'accettazione da parte della Tecnimare con atto del 04.06.2013 (doc. 26 ricorrente); che in relazione a tale mezzo essa godeva dell'attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose, rilasciata dal RINA il 30.05.2013, con validità sino al 30.05.2018; che essa aveva formulato istanza di rinnovo della concessione per il trasporto di persone e cose prima della scadenza della stessa, con conseguente pieno assolvimento dell'onere di diligenza a suo carico e non imputabilità ad essa di eventuali ritardi nel rinnovo della concessione da parte dell'ente competente (che comunque vi ha

provveduto il 13.12.2013, così garantendo in ogni caso lo svolgimento dell'attività in questione per tutta la durata del contratto oggetto di causa).

Pertanto, ogni irregolarità sul punto deve ritenersi sanata.

Con riferimento alla censura sub 3) (insufficienza della cauzione prestata da Secom, in quanto ridotta del 50% in difetto del relativo presupposto e cioè della riferibilità della certificazione ISO di Secom proprio allo specifico oggetto di gara) si osserva che il bando di gara al punto 10.1.3), in ordine alla cauzione provvisoria, richiede esclusivamente che la stessa sia prestata nelle forme di cui all'art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006 per € 4.000,00 con validità di almeno 180 giorni, mentre nulla dispone in ordine al citato dimezzamento. Pertanto, con riguardo a quest'ultimo profilo, non può che farsi riferimento all'art. 75 comma 7 del d. lgs. richiamato dal bando, che prevede in via generale la riduzione del 50% dell'importo della garanzia per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione UNI ISO 9000, senza fare invece alcun riferimento al fatto che tale certificazione debba riferirsi non alla generica attività svolta dall'operatore economico, quanto piuttosto allo specifico servizio oggetto del contratto d'appalto.

Quindi - avendo la Secom prodotto la predetta certificazione e non richiedendo la normativa invocata, contrariamente a quanto afferma l'ATI ricorrente, la riferibilità di tale certificazione allo specifico oggetto dell'appalto - anche il motivo di impugnazione sub 3 va dichiarato infondato.

Del pari destituita di fondamento è la censura sub 4 (mancata allegazione da parte del legale rappresentante di Secom di una fotocopia del documento di identità per ogni autocertificazione

prodotta), atteso che per giurisprudenza consolidata l'obbligo di rendere le dichiarazioni sostitutive corredate dalla fotocopia del documento di identità, non può essere letto nel senso che *“più dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la “documentazione amministrativa” per la gara), debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento”*, in quanto tale interpretazione si tramuta *“in un formalismo senza scopo”* (Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2006, n. 25; cfr. anche Sez. IV, 5 marzo 2008, n. 949). Al contrario, deve ritenersi sufficiente che le dichiarazioni contenute nell'ambito di un'unica busta (come nel caso la busta A contenente la documentazione amministrativa), siano corredate da un'unica fotocopia del documento di identità del dichiarante, essendo tale atto sufficiente a fornire la prova della riferibilità soggettiva delle più dichiarazioni alla persona fisica di cui al documento (Consiglio di Stato 5109/2008, 7608/2010).

Pertanto, di nessun pregio risulta anche la doglianza sub 4, avendo la Secom inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa almeno una fotocopia del documento di identità dell'autore delle dichiarazioni.

Resta, quindi, da affrontare la doglianza svolta in ricorso sub 5) (insussistenza del requisito generale di cui all'art. 38 codice dei contratti pubblici, essendo rinvenibili a carico della Secom gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate), anch'essa infondata per i motivi che seguono.

La ricorrente lamenta, infatti, l'omessa indicazione ex art. 38 lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici da parte della Secom, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla gara, delle

proprie pendenze fiscali, così come risultanti dall'elenco prodotto come allegato n. 19 alla memoria depositata il 04.02.2014.

In realtà, come hanno correttamente evidenziato le controparti costituendosi in giudizio, la Secom nel presentare la propria domanda di partecipazione (allegato 19 al ricorso introduttivo), non ha omesso ogni riferimento alla norma menzionata, ma ha piuttosto specificato, con riguardo all'art. 38 lettera g) del codice dei contratti pubblici, l'inapplicabilità della disposizione a Secom, ricadendo la stessa nella ipotesi di esclusione dal requisito citato, prevista dall'art. 38 comma 1bis d. lgs. 163/2006 (sottoposizione della società a sequestro o confisca ex art. 12 sexies del d. lgs. 306 del 1992).

Parte ricorrente, tuttavia, contesta altresì la sussumibilità del caso in esame nell'ambito della norma citata, in quanto sostiene che parte dei debiti fiscali risultanti a carico della mandante dell'ATI Secom (D'Oriano srl) sarebbero successivi alla sottoposizione della D'Oriano agli affidamenti menzionati nell'art 38 comma 1 bis del d. lgs. 163 del 2006 (*“le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario”*).

La tesi non può essere condivisa.

Invero, innanzitutto si osserva che parte delle pendenze fiscali risultanti dall'elenco prodotto dalla ricorrente a carico della D'Oriano risultano essere state revocate da parte di Equitalia (doc. 19, 28, 29 controricorso Secom).

Inoltre, tutte le pendenze elencate nell'allegato 19 alla memoria dell'Autorità Portuale depositata il 04.02.2014, risalgono al periodo compreso tra il 1993 e il 2006 e quindi ad epoca antecedente la confisca ex art. 12 sexies del d.l. 306 del 1992, disposta con sentenza del 25.05.2007, come previsto dall'art. 38 comma 1bis del d. lgs. 163 del 2006.

Infine, ad ulteriore conferma della correttezza dell'operato della stazione appaltante al riguardo (che non ha escluso la Secom per le irregolarità fiscali emergenti a carico della sua mandante D'Oriano, in quanto risalenti ad epoca anteriore la confisca di tale società), si richiama la norma invocata anche dalle resistenti e cioè l'art. 1 commi 194 e 197 della legge 228 del 2012 (*"194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive. 197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto"*), in quanto disposizione che, ancor più dell'art. 38 comma 1bis del d. lgs. 163/2006, ha voluto salvaguardare i beni (comprese le società) sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, consentendo allo Stato di entrarne in possesso senza vincoli e pesi, così da poterne fare pieno uso.

Conclusivamente, quindi, attesa l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite, stante la materia del contendere e la complessità delle questioni sottese alla decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Referendario

Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)